

TRASFERTA <PROVVISORIA> E <PERMANENTE>

In linea generale, l'istituto della <trasferita> è definito dalla giurisprudenza quale <... **spostamento provvisorio** del prestatore di lavoro, dal luogo in cui svolge abitualmente l'attività lavorativa ad un altro in cui vi sarà tenuto solo temporaneamente, a causa di scelte imprenditoriali di carattere contingente> (Cassazione, sentenza n. 11508/2000). Dal punto di vista fiscale e contributivo, quando la trasferta avviene fuori dal territorio comunale, l'indennità (di trasferta) concorre a formare il reddito del percipiente per la parte che eccede **46,48 euro al giorno**, elevati a 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (art. 3 del D. Lgs. n. 314/1997). Qualora, invece, i lavoratori siano tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa **in luoghi sempre variabili e diversi**, quindi senza una sede abituale di lavoro, siamo in presenza di <trasferisti professionali>. In questo caso, dal punto di vista fiscale e contributivo, è prevista, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, **l'imponibilità al 50%** delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione spettanti al lavoratore, in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività lavorativa (art. 51, comma VI, del TUIR). L'ultima sentenza della Cassazione, in ordine cronologico, che si è occupata della materia è la n. 3066 del 17.2.2016, in cui si è ravvisata applicabile la disciplina contributiva dei <trasferisti professionali> al settore dell'**impiantistica** (installazione, manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione e riscaldamento), in cui il personale addetto alle operazioni propriamente <produttive>, è occupato costantemente ed unicamente in attività esterne, in luoghi sempre variabili e diversi.

SINDACO EFFETTIVO: EFFICACIA DIMISSIONI

L'art. 2400, comma II, del Codice Civile prevede che la **cessazione** dall'ufficio del sindaco effettivo deve essere **iscritta** nel Registro delle Imprese, a cura degli amministratori, **nel termine di 30 giorni**. Si tratta di stabilire chi debba provvede-

re all'adempimento, in caso d'inerzia degli amministratori. E' intervenuto in proposito il Ministero dello Sviluppo Economico (**circolare n. 3687/C del 9.2.2016**), che, richiamando l'art. 9 della legge n. 241/1990, ha affermato quanto segue. Decorso 30 giorni dalle dimissioni, e constatata l'inerzia degli amministratori, a parte le conseguenze **sanzionatorie** a carico di questi ultimi, **lo stesso sindaco dimissionario** può segnalare l'omissione al Registro Imprese, chiedendo l'iscrizione d'ufficio della cessazione.

LOCAZIONE IMMOBILIARE: NIENTE INPS PER I SOCI

Interessante ordinanza della Corte d'Appello di Torino (10.2.2016), con la quale sono state dichiarate inammissibili le ragioni dell'INPS, che pretendeva l'iscrizione alla <**gestione commercianti**> di un socio accomandatario di una società, che svolgeva **esclusivamente la locazione immobiliare**. Secondo i giudici, tale iscrizione, e la relativa contribuzione, **non erano dovute**, in quanto l'attività svolta non poteva essere in alcun modo considerata di natura **commerciale**. Da respingere, secondo quanto si legge nell'ordinanza, anche la tesi dell'INPS, secondo cui una società di persone ha sempre natura commerciale. Inoltre, mancando il requisito dello svolgimento dell'attività commerciale, non avrebbe peso, di conseguenza, la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della <**prevalenza ed abitualità**> dell'attività del socio all'interno della società. Come se non bastasse, l'INPS è stata anche condannata al pagamento di una somma di denaro a titolo di penale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), avendo proposto un'impugnazione dichiarata dai giudici <**inammissibile**>. Ad analoghe conclusioni era pervenuta in passato la Cassazione (sentenza n. 3145 dell'11.2.2013), a proposito di un socio di una società, la cui unica attività era la locazione di una struttura alberghiera.

LA COMUNICAZIONE CLIENTI - FORNITORI 2015

Il prossimo **11 aprile** scade il termine (per i soggetti <mensili> nel 2016) per

l'invio della comunicazione clienti - fornitori (cosiddetto <**spesometro**>), per il 2015, da parte dei soggetti che hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini I-VA. Per i soggetti diversi dai <mensili>, il termine è fissato nel prossimo **20 aprile**. La comunicazione riguarda tutte le operazioni per le quali è **emessa fattura** (anche se richiesta dal cliente); per le transazioni documentate da **scontrino o ricevuta** fiscale, devono essere comprese solo quelle **superiori a 3.600 euro**. Sono da inserire anche le operazioni soggette a <reverse charge> e quelle emesse con la modalità dello <**split payment**>. Sono **esentati** dall'adempimento i contribuenti <forfettari> e <minimi>, mentre gli enti non commerciali sono esentati per le operazioni riguardanti l'attività istituzionale. Restano **escluse** dallo <**spesometro**> **le seguenti operazioni**: - quelle già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (esempio, contratti di somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari); - le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, non documentate da fattura, effettuate nei confronti di privati, con pagamento avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; - le operazioni finanziarie, compiute dai soggetti esentati da adempimenti ex art. 36-bis del D. P.R. n. 633/1972; - le importazioni e le esportazioni, per le quali sono state emesse bollette doganali; - le note di variazione relative ad operazioni con l'estero (tranne quelle da inserire nelle comunicazioni <**black list**>); - le operazioni intracomunitarie (cessioni di beni e prestazioni di servizi), già inserite nei modelli INTRA. Si consiglia invece di **indicare**, prudenzialmente, le **prestazioni di servizi** nei confronti di soggetti extra UE, in mancanza di specifico esimente da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati <**black list**>, individuati dai DD.MM. 4.5.1999 e 23.11.2001, sono escluse dall'elenco <clienti-fornitori>, in quanto oggetto di specifica comunicazione nel **quadro <BL>** (compreso nello stesso modello <polivalente>). Dal 2014, quest'ultima comunicazione, ha periodicità **annuale**, ed è dovuta solo al superamento di un volume di transazioni

complessivo (con soggetti di paesi <black list>) di **10 mila euro**. Detto limite va riferito al complesso delle operazioni vendita/acquisto, tenuto conto anche delle note d'accredito emesse/ricevute.

NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER LE DIMISSIONI

E' entrata in vigore lo scorso 12 marzo, la **procedura telematica per le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**, definita dall'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015 e dal D.M. del 15.12.2015. Secondo quanto stabilito dalle norme ora vigenti, i lavoratori interessati, a **pena di inefficacia**, dovranno rendere le dimissioni o la risoluzione consensuale esclusivamente in via telematica, **direttamente** o con **l'assistenza di un soggetto abilitato** (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale o commissione di certificazione). Tale norma è stata introdotta per contrastare il comportamento talvolta praticato da alcuni datori di lavoro, che condizionavano l'assunzione alla contestuale sottoscrizione di dimissioni <in bianco>. Si consideri che ora è data facoltà al lavoratore, **entro il termine di 7 giorni** dalla trasmissione telematica delle dimissioni, di **revocare**, con lo stesso mezzo, la scelta operata, producendo il ripristino del rapporto di lavoro cessato. La procedura **non si applica**: - ai rapporti di lavoro domestico; - nei casi in cui le dimissioni siano presentate in una delle sedi individuate dall'art. 2113 del Codice Civile (sede giudiziaria, sindacale o direzione territoriale del lavoro), o davanti alle commissioni di certificazione, di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003; - ai rapporti di lavoro per i quali sia ancora in corso il periodo di prova; - alle dimissioni od alle risoluzioni consensuali che riguardino lavoratori tutelati dalla disciplina sui congedi parentali; - ai rapporti di lavoro nel pubblico impiego; - ai rapporti di lavoro marittimo.

SANZIONI TRIBUTARIE: RISPONDE SOLO LA SOCIETA'

La Cassazione, con la sentenza n. 4775 dell'11.3.2016, ribadisce la corretta interpretazione dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003, riguardo alla **responsabilità nel pagamento di sanzioni**, irrogate per vio-


lazioni di natura **fiscale**. In presenza di sanzioni imputabili a società ed enti **con personalità giuridica**, non possono essere coinvolte solidalmente nella responsabilità (per il pagamento delle stesse) amministratori o terzi, che abbiano rivestito un ruolo nella commissione dell'illecito, restando le sanzioni irrogabili in via **esclusiva** all'ente che ha **tratto vantaggio dall'illecito**.

I <DERIVATI> NEL BILANCIO 2015

In attesa di occuparci delle **novità** sugli **<strumenti finanziari derivati>**, introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015, che si applicheranno **dal bilancio 2016**, rivediamo sinteticamente le indicazioni a disposizione sullo stesso argomento, utili per la redazione del **bilancio 2015**. Per ciascuna categoria di <derivati>, sia **<di copertura>**, sia **<speculativi>**, devono essere precisati in Nota integrativa (art. 2427-bis, comma I, del Codice Civile): - il loro **<fair value>**, da determinarsi con riferimento al valore di mercato o, qualora ciò sia di difficile individuazione, in base a <modelli o tecniche di valutazione generalmente accettati>; - **informazioni sulla loro entità e sulla loro natura**. Dettagli su tali informazioni sono illustrate nel principio contabile <OIC 3>, che fornisce due esempi di informazioni <tabelari>, consigliate quando il numero dei contratti in essere è rilevante; in caso contrario, l'informativa richiesta (per ogni contratto) è la seguente: - **tipologia** del contratto <derivato>; - **finalità** (<trading o copertura>); - **valore nozionale**; - **rischio finanziario sottostante** (rischio di tasso, di cambio, ecc.); - **<fair value> del contratto <derivato>**; - **attività o passività coperta** (per i contratti <derivati di copertura>); - **<fair value> dell'attività o passività <coperta>**, se disponibile (per i contratti <derivati di copertura>). Fino al 31.12.2015, gli strumenti finanziari <derivati> costituiscono pertanto **<operazioni fuori bilancio>**, che impongono, oltre all'informativa in Nota integrativa, anche la rilevazione delle **perdite presunte in apposito fondo** rischi ed oneri (<Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati>), destinato ad accogliere passività connesse a situazioni **già esistenti alla data di bilancio**, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui e-

sito dipende dal verificarsi, o meno, in futuro, di uno o più eventi. L'art. 2428, comma II, n. 6-bis, del Codice Civile, richiede che nella **Relazione sulla gestione** siano indicati, se rilevanti: - **gli obiettivi** e le politiche della società, in materia di gestione del rischio finanziario; - l'esposizione della società al **rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi finanziari**.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	17/03/16	10/03/16
3 mesi	-0,237	-0,232
6 mesi	-0,133	-0,143
1 anno	-0,003	-0,025
CAMBI	17/03/16	10/03/16
Euro - USD	1,1311	1,0857
Euro - yen	126,28	123,87
SPREAD	17/03/16	10/03/16
(> Germania)	104	110



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO